

DELIBERA N. 21 DEL 16/02/2022

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Oggetto: RINNOVO QUINQUENNALE CONVENZIONE ADEGUAMENTO MODALITÀ DI PAGAMENTO DELLE SOSTE MEDIANTE TELEFONO CELLULARE O SMARTPHONE IN TUTTE LE AREE DESTINATE A PAGAMENTO CON SISTEMA TICKET (MONETE/BANCONOTE) CON SISTEMA "EASYPARK".

L'anno 2022 addì 16 del mese di febbraio alle ore 15:00 nella sala della Giunta, presso la Sede comunale, convocato per **CONVOCAZIONE DEL SINDACO**

Sotto la presidenza di MAQUIGNAZ JEAN ANTOINE

Sono intervenuti i seguenti Assessori:

MAQUIGNAZ JEAN ANTOINE	Sindaco	Presente
MAQUIGNAZ NICOLE	Vice Sindaco	Presente
CICCO ELISA MAILA	Assessore	Presente
PASCARELLA RINO	Assessore	Presente
VALLET LUCA	Assessore	Presente
VUILLERMOZ CHANTAL	Assessore	Presente

Totale Presenti: 6

Totale Assenti: 0

Il Vicesindaco MAQUIGNAZ Nicole e l'Assessore PASCARELLA Rino partecipano alla seduta in modalità di audio-conferenza.

Assiste alla seduta il Segretario Comunale, REY RENE'.

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta esponendo l'oggetto suindicato, essendo all'ordine del giorno.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
PREDISPOSTA DA: Polizia Locale

Oggetto: **RINNOVO QUINQUENNALE CONVENZIONE ADEGUAMENTO MODALITÀ DI PAGAMENTO DELLE SOSTE MEDIANTE TELEFONO CELLULARE O SMARTPHONE IN TUTTE LE AREE DESTINATE A PAGAMENTO CON SISTEMA TICKET (MONETE/BANCONOTE) CON SISTEMA "EASYPARK".**

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che con **deliberazione della Giunta n.° 14 del 30/01/2019** l'Amministrazione del Comune di Valtournenche ha attivato, per facilitare l'utenza, il servizio di pagamento delle soste con sistema "EasyPark" ovvero mediante telefono cellulare o smartphone;

VALUTATA positivamente tale nuova applicazione, a seguito di suo **utilizzo effettivo di anni tre**, sia sotto il profilo della praticità per l'utenza sia da parte del personale addetto al controllo dell'avvenuto pagamento della sosta;

EVIDENZIATO che, con diversi provvedimenti, il Comune di Valtournenche ha istituito progressivamente la sosta a pagamento su suolo pubblico per incentivare la rotazione e razionalizzare l'offerta di sosta, sulla base della verifica dell'esistenza di particolari condizioni di traffico, e ha disciplinato, nel contempo, il relativo sistema tariffario;

CONSIDERATO che:

- nel territorio del Comune di Valtournenche sono state individuate alcune aree di sosta regolamentate a pagamento, sulle quali la riscossione delle tariffe avviene tramite parcometri;
- il Comune di Valtournenche effettua in proprio la gestione tecnico/contabile degli strumenti appositamente installati nelle aree di sosta a pagamento;
- le attuali modalità di pagamento della tariffa oraria contemplano- quale alternativa alla modalità in argomento- anche l'inserimento di moneta nell'apposita cassa degli strumenti esistenti (parcometri);

ATTESO che l'evoluzione dei tempi e dei sistemi tecnici ed informatici consente oggi di usufruire, in aggiunta alle modalità di pagamento già esistenti, di nuove e più agevoli modalità di riscossione delle tariffe orarie previste nelle aree di sosta a pagamento;

RITENUTO OPPORTUNO, al fine di adeguare le modalità di riscossione delle tariffe orarie della sosta a pagamento alle nuove tecnologie esistenti, che permettono anche la diversificazione della tipologia tariffaria in relazione alla tipologia di utenza, di adottare anche nuovi e più versatili sistemi di pagamento in aggiunta a quelli esistenti;

TENUTO CONTO che il nuovo sistema di pagamento "EasyPark", utilizzabile per le aree di sosta gestite con parcometro, consente di attivare, prolungare, interrompere la sosta tramite il proprio telefono cellulare o smartphone, mediante chiamata ad EasyPark ovvero utilizzando l'apposita applicazione messa a disposizione da EasyPark o utilizzando altri canali che EasyPark potrà rendere disponibili;

ESAMINATA la bozza di "Contratto di convenzione per la gestione del servizio di pagamento mobile delle tariffe di sosta nel Comune di Valtournenche", allegata alla presente a costituirne parte integrante e sostanziale;



PRECISATO il personale di Polizia locale è già dotato di strumenti idonei al controllo del pagamento di questa nuova tipologia di soste, per cui sarà necessario attivare solo il collegamento a Internet, senza alcun altro costo o onere per il Comune, solo sulle apparecchiature che verranno utilizzate per detti controlli;

CONSIDERATO che tale nuovo servizio è molto utile per l'utenza e **non comporta alcun onere per il Comune**, in quanto EasyPark non tratterrà alcuna commissione o aggio sugli introiti delle soste che verranno interamente versati al Comune mensilmente;

VERIFICATO che la commissione applicata dalla ditta per il pagamento della sosta tramite l'applicazione da quest'ultima fornita ai propri abbonati, sarà pagata direttamente dagli utenti a EasyPark, che ne determinerà il costo a seconda della tariffazione stabilita dal Comune;

EVIDENZIATO che:

- il costo a carico dell'utenza sarà applicato dalla Ditta per ogni transazione effettuata e la sosta tramite l'applicativo potrà essere effettuata anche tramite abbonamento, con conseguente risparmio a vantaggio dell'utenza;
- il Comune di Valtournenche avrà un collegamento informatico via web con la ditta EasyPark, attraverso il quale monitorare quotidianamente i pagamenti delle soste effettuate dall'utenza;
- l'attivazione di tale sistema di pagamento della sosta è facoltativa;
- tale sistema di pagamento delle soste è da considerarsi aggiuntivo a quelli già esistenti sul territorio comunale;
- ulteriori modalità di pagamento potranno essere individuate e attivate dall'Amministrazione comunale con altri partner e la ditta EasyPark nulla potrà eccepire al riguardo;

VISTI:

- il D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (*Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali*);
- la Legge 7 agosto 1990, n. 241 (*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*);
- il D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 (*Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche*);
- la Legge regionale 7 dicembre 1998, n. 54 (*Sistema delle autonomie della Valle d'Aosta*) e, particolarmente, l'art. 23 in materia di competenze della Giunta comunale;
- la Legge regionale 6 agosto 2007, n. 19 (*Nuove disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*);
- la Legge regionale 23 luglio 2010, n. 22 (*Nuova disciplina dell'organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli enti del comparto unico della Valle d'Aosta.*) e, in particolare, gli articoli 3 (*Funzioni della direzione politico-amministrativa*) e 4 (*Funzioni della direzione amministrativa*);
- lo Statuto comunale, nel testo vigente, con particolare riferimento all'art. 21 in materia di competenze della Giunta comunale;
- la deliberazione di Consiglio comunale n. 7 del 03/03/2021, con la quale si approvavano il bilancio di previsione pluriennale 2021/2023 e il D.U.P.S. (documento unico di programmazione semplificato) per pari periodo;
- la deliberazione di Giunta comunale n. 32 del 24/03/2021, con la quale si assegnavano ai responsabili di servizio le quote di bilancio ai sensi dell'art. 46, comma 5, della L. R. 54/1998 e dell'art. 169 del D.lgs. 267/2000;

VISTI, inoltre:

- il parere favorevole espresso dal Responsabile del servizio competente per materia in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione, ai sensi dell'art. 33, comma 3, dello Statuto comunale;



- il parere di legittimità espresso dal Segretario comunale, ai sensi dell'art. 49bis, comma 1, della Legge regionale 7 dicembre 1998, n. 54 ed ai sensi dell'art. 9, lettera d), della Legge regionale 19 agosto 1998, n. 46, così come sostituito dall'art. 6, comma 1, della L. R. 14/2010;

Ad unanimità di voti favorevoli espressi in forma palese,

DELIBERA

- 1. DI RINNOVARE per il quinquennio 2022-2026** il servizio di pagamento delle soste mediante cellulare o smartphone nelle aree gestite con parcometro, utilizzando il servizio offerto da EasyPark, alle condizioni previste nella bozza di contratto allegata alla presente a costituirne parte integrante e sostanziale;
- 2. DI DARE ATTO** che il rinnovo di tale nuova modalità di pagamento della sosta **non comporterà oneri a carico del Comune di Valtournenche**, in quanto non verrà corrisposta dallo stesso alcuna commissione, aggio o compenso a EasyPark sugli introiti che la stessa dovrà versare totalmente alla tesoreria comunale;
- 3. DI INCARICARE** il Comando di Polizia locale dei relativi controlli nonché l'Ufficio di Ragioneria per quanto di competenza;
- 4. DI TRASMETTERE** la presente deliberazione al Comando di Polizia Locale e all'Ufficio di Ragioneria.

Approvato e sottoscritto con firma digitale:

Il Sindaco

MAQUIGNAZ JEAN ANTOINE

Il Segretario Comunale

Dott. REY RENE'

PROTEZIONE DEI DATI – APPENDICE

DPA DATA PROTECTION AGREEMENT - APPENDIX

(Di seguito “Appendice”)

TRA:

(1) **EASYPARK ITALIA S.R.L con socio unico**, P.IVA e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano 05000350651, con sede legale in Milano, Via Larga 15, ("**EasyPark**");

e

(2) **COMUNE DI VALTOURNENCHE**, P.IVA e numero di iscrizione al Registro delle Imprese 00415160076, con sede legale in Piazza della Chiesa 1, 11021 Valtournenche (AO (l’**Operatore del parcheggio**));

(ciascuno una "Parte" e collettivamente le "Parti").

PREMESSE:

- A. Le parti hanno stipulato un contratto (il "Contratto") per la fornitura di servizi di parcheggio tramite dispositivi mobili (i "**Servizi**") come descritto dettagliatamente nel Contratto stesso. Per adempiere ai rispettivi obblighi specificati nel Contratto, le Parti dovranno procedere al trattamento di dati personali. Il trattamento di dati personali implica, ma non solo, l’amministrazione delle tariffe di parcheggio e il controllo dell’esecuzione. Entrambe le parti assumeranno diversi ruoli e responsabilità secondo quanto stabilito dal GDPR in relazione al trattamento dei dati personali nell’ambito del Contratto, così come descritto nella Parte 1 (Quadro di riferimento e definizioni) della presente Appendice.
- B. Lo scopo della presente Appendice è quello di garantire che le Parti rispettino quanto stabilito dal GDPR in relazione al trattamento dei dati personali effettuato da ciascuna delle Parti stesse nell’ambito del Contratto.
- C. La presente Appendice datata 25/05/2018 (la "Data di entrata in vigore") fa parte del Contratto stipulato tra EasyPark e l’Operatore del parcheggio. Ad eccezione di quanto modificato qui di seguito, i termini del contratto continueranno ad avere piena efficacia ed effetto.
- D. La presente Appendice sostituisce le disposizioni corrispondenti del contratto e qualsiasi accordo relativo al trattamento dei dati precedentemente stipulato tra le Parti.

La presente Appendice è prodotta in due (2) copie identiche e ciascuna Parte ne ha ricevuto una (1).

Luogo e data

Luogo e data

Milano, 20/01/22

EASYPARK ITALIA SRL

L’OPERATORE DEL PARCHEGGIO

PARTE 1: QUADRO DI RIFERIMENTO E DEFINIZIONI

1. DESCRIZIONE DEI TIPI DI COLLABORAZIONE

Segue la descrizione dei diversi tipi di collaborazione specifici per la fornitura dei Servizi. Il Contratto e le relative modifiche e/o appendici, specificano quali di questi tipi di collaborazione si applicano tra le Parti. Ciascuna delle Parti è responsabile di segnare nei propri registri interni quale dei tipi di collaborazione di cui al presente Contratto li riguarda. L'elenco dei tipi di collaborazioni può essere soggetto a modifiche per via dei futuri sviluppi di nuove tecnologie di parcheggio e/o di nuovi Servizi.

Ricerche in Epic Web

Per quanto riguarda le ricerche in Epic Web condotte dall'Operatore del parcheggio, quest'ultimo invia una richiesta con informazioni relative al numero di targa di un Automobilista a EasyPark. Se il numero di targa appartiene a un Automobilista che ha avviato un parcheggio con l'app di EasyPark, lo scambio di informazioni costituisce una divulgazione di Dati personali tra due Titolari del trattamento. Le disposizioni contenute nella *Parte 3* (Divulgazione di Dati Personali) della presente Appendice si applicheranno a tale condivisione di Dati Personali.

Tuttavia, se il numero di targa che l'Operatore del parcheggio invia a EasyPark non appartiene a un Automobilista che ha o che ha avuto una transazione di parcheggio in corso con EasyPark, l'Operatore del parcheggio ha inviato a EasyPark Dati Personali del cui trattamento EasyPark non è un Titolare. Di conseguenza, in tale caso l'Operatore del parcheggio è il Titolare del trattamento dei dati, e EasyPark è il Responsabile del trattamento, per il trattamento del numero di targa. Le disposizioni contenute nella *Parte 4* (Trattamento di dati personali in qualità di Responsabile del trattamento) della presente Appendice si applicheranno in relazione al Trattamento di dati personali da parte di EasyPark per conto dell'Operatore del parcheggio.

Resoconti per il clearing

Le parti scambiano informazioni per il regolamento del pagamento delle tariffe di parcheggio tra l'Operatore del parcheggio e EasyPark. I resoconti per il clearing contengono Dati Personali (numeri di targa) e lo scambio di informazioni affinché le Parti possano procedere al clearing costituisce divulgazione di Dati Personali tra due Titolari di trattamento. Le disposizioni contenute nella *Parte 3* (Divulgazione di Dati Personali) della presente Appendice si applicheranno a tale condivisione di Dati Personali.

Garage con barriere (Lista bianca)

EasyPark fornisce all'Operatore del parcheggio un elenco (la "**Lista bianca**") di numeri di targa di utenti di EasyPark pre-autorizzati (vale a dire Automobilisti che hanno autorizzato EasyPark come metodo per il parcheggio in parcheggi non su strada in cui siano disponibili i servizi di EasyPark). EasyPark è il Titolare del trattamento dei dati e l'Operatore del parcheggio è il Responsabile del trattamento relativamente al trattamento dei Dati personali contenuti nella Lista bianca. Le disposizioni contenute nella *Parte 4* (Trattamento di dati personali in qualità di Responsabile del trattamento) della presente Appendice si applicheranno in relazione al Trattamento di dati personali da parte dell'Operatore del parcheggio per conto di EasyPark.

Il numero di targa di un Automobilista è fotografato al suo ingresso e all'uscita dall'area di sosta gestita dall'Operatore del parcheggio ("**Area di sosta**"). All'ingresso nell'area di sosta, il veicolo dell'Automobilista viene fotografato e l'Operatore del parcheggio invia una notifica a EasyPark in cui vengono indicati il numero di targa e l'orario di inizio della sosta. All'uscita dall'area di sosta, il veicolo dell'Automobilista viene fotografato e l'Operatore del parcheggio invia una notifica a EasyPark in cui vengono indicati il numero di targa e l'orario di fine sosta. Lo scambio di informazioni relativo all'orario di inizio e di fine sosta costituisce una divulgazione di Dati personali tra due Titolari di trattamento. Le disposizioni contenute nella *Parte 3* (Divulgazione di Dati Personali) della presente Appendice si applicheranno a tale divulgazione di Dati Personali.

Garage senza Barriere (Pagamento automatico)

Il veicolo di un Automobilista viene fotografato all'ingresso e all'uscita dall'Area di sosta. Tra le Parti non vengono automaticamente condivisi Dati personali in merito.

Se un Automobilista avvia il suo parcheggio nell'applicazione EasyPark, EasyPark invia un file relativo alla transazione all'Operatore del parcheggio, indicando il numero di targa e l'orario di inizio della sosta. Se vi è corrispondenza tra il numero di targa presente nel file relativo alla transazione e il numero di targa registrato nel sistema dell'Operatore, c'è divulgazione di Dati personali tra due Titolari del trattamento dei dati. Le disposizioni contenute nella *Parte 3* (Divulgazione di Dati Personali) della presente Appendice si applicheranno a tale divulgazione di Dati Personali.

Tuttavia, se non c'è corrispondenza nel sistema dell'Operatore del parcheggio perché non ci sono parcheggi in corso nell'Area di sosta, EasyPark fornisce all'Operatore del parcheggio Dati personali del cui trattamento quest'ultimo non è un Titolare. Quindi, EasyPark costituisce il Titolare del trattamento e l'Operatore del parcheggio è un Responsabile del trattamento dei Dati Personali in questa situazione. Le disposizioni contenute nella *Parte 4* (Trattamento di dati personali in qualità di Responsabile del trattamento) della presente Appendice si applicheranno in relazione al Trattamento di dati personali da parte dell'Operatore del parcheggio per conto di EasyPark.

All'uscita dall'area di sosta, il veicolo dell'Automobilista viene fotografato e l'Operatore del parcheggio invia una notifica a EasyPark in cui vengono indicati il numero di targa e l'orario di fine sosta. Lo scambio di informazioni volto a stabilire l'orario di fine sosta costituisce una divulgazione di Dati personali tra due Titolari di trattamento. Le disposizioni contenute nella *Parte 3* (Divulgazione di Dati Personali) della presente Appendice si applicheranno a tale condivisione di Dati Personali.

HUB

EasyPark fornisce all'Operatore del parcheggio una soluzione HUB. L'Operatore del parcheggio è considerato il Titolare del trattamento e EasyPark è un Responsabile del trattamento per il trattamento dei Dati personali nell'ambito della fornitura di soluzioni HUB all'Operatore del parcheggio. Le disposizioni contenute nella *Parte 4* (Trattamento di dati personali in qualità di Responsabile del trattamento) della presente Appendice si applicheranno in relazione al Trattamento di dati personali da parte di EasyPark per conto dell'Operatore del parcheggio.

Permessi

EasyPark fornisce all'Operatore del parcheggio una soluzione di Permessi. L'Operatore del parcheggio è considerato il Titolare del trattamento e EasyPark è Responsabile del trattamento per il trattamento dei Dati personali nell'ambito della fornitura di soluzioni di Permessi all'Operatore del parcheggio. Le disposizioni contenute nella *Parte 4* (Trattamento di dati personali in qualità di Responsabile del trattamento) della presente Appendice si applicheranno in relazione al Trattamento di dati personali da parte di EasyPark per conto dell'Operatore del parcheggio.

Dati personali appartenenti a dipendenti della controparte o altri soggetti che lavorano per la Parte

Le Parti possono trattare Dati personali appartenenti ai dipendenti dell'altra Parte (o altri soggetti che lavorano per la Parte stessa) affinché le Parti possano amministrare il rapporto contrattuale. Ciascuna Parte è Titolare del trattamento per il proprio trattamento di Dati personali raccolti dalla controparte. Se i Dati personali sono forniti da una delle Parti all'altra e non dal soggetto stesso, le disposizioni contenute nella *Parte 3* (Divulgazione di dati personali) della presente Appendice si applicheranno alla divulgazione di tali dati personali.

2. DEFINIZIONI

Nella presente Appendice, i seguenti termini avranno i seguenti significati. Termini indicati con lettera maiuscola non diversamente definiti nel presente documento avranno il significato ad essi attribuito nel Contratto.

"Contratto" indica il contratto sottoscritto dalle Parti per la fornitura di servizi di parcheggio con dispositivi mobili ("Servizi"). Il termine Contratto comprende il contratto che regola la fornitura di servizi di parcheggio tramite dispositivi mobili in forza tra le Parti al momento della sottoscrizione della presente Appendice e i futuri contratti che sostituiranno l'accordo corrente relativamente alla fornitura di servizi di parcheggio con dispositivi mobili.

"Leggi applicabili" significa leggi e regolamenti UE e leggi specifiche di ciascuno Stato membro che di volta in volta si applicano al Titolare e al Responsabile del trattamento dei dati;

"Leggi applicabili in materia di protezione dei dati" significa tutte le norme e i regolamenti, inclusi quelli emessi dalle autorità di controllo competenti, a protezione dei diritti e delle libertà fondamentali degli individui e, in particolare, il loro diritto alla privacy relativamente al Trattamento dei Dati personali che si applicano di volta in volta alle Parti, incluse le norme sulla protezione dei dati e i regolamenti che implementano la Direttiva 95/46/EC sulla protezione dei dati e, a partire dal 25 maggio 2018 il Regolamento (EU) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (il "GDPR");

"Titolare del trattamento", "Interessato", "responsabile del trattamento", "Trattamento", "Dati personali", "Violazione dei dati personali", e "Categorie speciali di dati personali" avranno il significato indicato nel GDPR;

"Richiesta dell'interessato" indica una richiesta proveniente da un Interessato volta a esercitare un diritto di cui alle leggi applicabili in materia di protezione dei dati;

"Divulgatore" indica una Parte che divulga Dati personali all'altra Part in conformità con l'Appendice;

"Data di entrata in vigore" avrà il significato indicato nel preambolo della presente Appendice sulla Protezione dei dati;

"Automobilista" avrà il significato indicato nella Sezione 1 di cui sopra;

"Ricevente" indica una Parte che riceve Dati personali dall'altra Part in conformità con la presente Appendice;

"Paese terzo" indica un Paese che non è Membro dell'Unione Europea (UE) o dello Spazio economico europeo (SEE);

"Area di sosta" avrà il significato indicato nella Sezione 1 di cui sopra;

"Finalità consentite" indica le finalità definite nell'Allegato 1 e coerenti con i termini del Contratto;

"Autorità di controllo" indica una pubblica autorità indipendente stabilita da uno Stato membro in ottemperanza dell'Articolo 51 del GDPR;

"Lista bianca" avrà il significato indicato nella Sezione 1 di cui sopra;

PARTE 2: DIVULGAZIONE DI DATI PERSONALI

3. INTRODUZIONE

- 3.1. In relazione a qualsiasi divulgazione di Dati personali di cui alla presente Appendice, le Parti riconoscono che ciascuna di esse agirà come distinto Titolare del trattamento in relazione ai Dati personali che tratterà. L'Allegato 1 dell'Appendice include una descrizione delle categorie di Dati personali, gli Interessati coinvolti e le Finalità consentite per le quali vengono divulgati i Dati personali.
- 3.2. Le Parti soddisferanno i rispettivi obblighi secondo quanto stabilito dalle Leggi applicabili in materia di protezione dei dati per quanto attiene il relativo trattamento di Dati personali.

4. DIVULGAZIONE DI DATI PERSONALI

- 4.1. Quando agisce da divulgatore, ciascuna delle Parti:
 - 4.1.1. divulgherà Dati personali unicamente per le finalità consentite o per finalità che non sono incompatibili con tali finalità consentite;
 - 4.1.2. garantirà che gli Interessati specifici abbiano ricevuto informazioni in merito al trattamento dei dati personali, che la divulgazione dei Dati personali al ricevente implica, in conformità con le Leggi applicabili in materia di protezione dei dati;
 - 4.1.3. garantirà che il trattamento dei Dati personali implicato nella divulgazione al Ricevente (i) soddisfi i principi per il Trattamento dei Dati personali come stabilito nell'articolo 5 del GDPR e (ii) abbia una base legale nell'articolo 6 del GDPR;
 - 4.1.4. divulgherà solo Categorie speciali di Dati personali al Ricevente, laddove necessario per le Finalità consentite, e solo avendo ottenuto il previo consenso esplicito dagli Interessati specifici o, alternativamente, avendo stabilito una base legale alternativa per la divulgazione secondo quanto stabilito dalle leggi applicabili in materia di protezione dei dati;
 - 4.1.5. trasferirà Dati personali a Paesi terzi unicamente se le condizioni nella Sezione 17.1 seguente sono soddisfatte; e
 - 4.1.6. garantirà che la divulgazione di Dati personali al Ricevente sia coperta da adeguate misure di sicurezza tecniche e organizzative che raggiungano come minimo un livello di sicurezza pari a quello prescritto dalle Leggi applicabili in materia di protezione dei dati, dai regolamenti e dalle linee guida forniti dalle Autorità di vigilanza competenti e dalle linee guida relative alla sicurezza dei Dati personali e a quanto sia comunque adeguato al rischio insito nel Trattamento dei Dati personali.

5. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI RICEVUTI

- 5.1. Quando agisce da Ricevente, ciascuna delle Parti:
 - 5.1.1. garantirà che i Dati personali ricevuti dal Divulgatore non siano trattati per uno scopo incompatibile con le Finalità consentite (se non per ottemperare a richieste secondo quanto stabilito dalle Leggi applicabili cui il Ricevente è soggetto);
 - 5.1.2. garantirà che gli Interessati specifici abbiano ricevuto informazioni in merito al trattamento dei dati personali ricevuti da parte del Ricevente in conformità con le leggi applicabili in materia di protezione dei dati;

- 5.1.3. garantirà che il trattamento dei Dati personali da parte del Ricevente (i) soddisfi i principi per il Trattamento dei Dati personali come stabilito nell'articolo 5 del GDPR e (ii) abbia una base legale nell'articolo 6 del GDPR;
- 5.1.4. adotterà le adeguate misure di sicurezza tecniche e organizzative per proteggere i Dati personali ricevuti dal Ricevente da parte del Divulgatore, che raggiungano come minimo un livello di sicurezza pari a quello prescritto dalle Leggi applicabili in materia di protezione dei dati, dai regolamenti e dalle linee guida forniti dalle Autorità di vigilanza competenti e dalle linee guida relative alla sicurezza dei Dati personali e a quanto sia comunque adeguato al rischio insito nel Trattamento dei Dati personali.

6. VIOLAZIONI DEI DATI PERSONALI

- 6.1. Il Ricevente comunicherà al Divulgatore senza ingiustificato ritardo qualsiasi Violazione dei Dati personali.
- 6.2. Ciascuna parte collaborerà con l'altra, nella misura del possibile, relativamente a qualsiasi notifica alle Autorità di vigilanza o agli Interessati in caso di Violazione dei Dati personali.

7. COLLABORAZIONE

- 7.1. Ciascuna parte collaborerà con l'altra, nella misura del possibile, per quanto attiene a:
 - 7.1.1. richieste degli Interessati;
 - 7.1.2. comunicazioni da parte di un Interessato in merito al trattamento dei relativi Dati personali; e
 - 7.1.3. comunicazioni provenienti da un'Autorità di vigilanza relativamente al trattamento di Dati personali o alla conformità con le leggi applicabili in materia di protezione dei dati

PARTE 3: TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI IN QUALITÀ DI RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO

8. OBBLIGHI GENERALI A CARICO DEL RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO

- 8.1. Quando una Parte, in qualità di Responsabile del trattamento, tratta Dati personali per conto della controparte, si applicano le disposizioni contenute nella presente *Parte 3* dell'Appendice. L'Allegato 2 dell'Appendice comprende, in conformità con l'articolo 28.3 del GDPR una descrizione dell'oggetto e della durata del trattamento, la natura e la finalità del trattamento stesso, nonché il tipo di Dati personali e le categorie di Interessati coinvolti.
- 8.2. Nella misura in cui ciascuna parte tratterà i Dati personali in qualità di Responsabile del trattamento per conto della controparte, il Responsabile del trattamento stesso acconsente a trattare Dati personali unicamente:
- 8.2.1. in conformità con le istruzioni fornite nella presente Appendice, nel Contratto e in ulteriori istruzioni documentate fornite di volta in volta dal Titolare del trattamento e non per finalità proprie; e
- 8.2.2. in conformità con le Leggi applicabili in materia di protezione dei dati.
- 8.3. Indipendentemente da quanto indicato nella Sezione di cui sopra, il Responsabile del trattamento può trattare i Dati personali nella misura in cui sia necessario per conformarsi ai requisiti legali di cui alle Leggi applicabili cui il Responsabile del trattamento sia soggetto. Il Responsabile del trattamento informerà il Titolare del trattamento in merito ai requisiti legali prima che avvenga il trattamento stesso, a meno che le Leggi applicabili non vietino al Responsabile dei dati di fornire tali informazioni.
- 8.4. Qualora il Responsabile del trattamento non potesse soddisfare i suoi obblighi secondo quanto stabilito nel presente Contratto o qualora fosse dell'opinione che alcune istruzioni relative al trattamento dei Dati personali fornite dal Titolare del trattamento siano in violazione delle leggi applicabili in materia di trattamento dei dati, il Responsabile del trattamento ne deve dare immediata comunicazione al Titolare, a meno che le Leggi applicabili non lo vietino.
- 8.5. Dietro richiesta del Titolare del trattamento, il Responsabile del trattamento deve mettere a disposizione del Titolare tutte le informazioni necessarie a dimostrare l'adempimento da parte del Responsabile delle disposizioni imposte dal presente Contratto e dalle Leggi applicabili in materia di protezione dei dati.
- 8.6. Il Responsabile del trattamento non ha diritto ad ulteriore compensazione per l'adempimento ai suoi obblighi conformemente alla *Parte 3* della presente Appendice, oltre alla compensazione cui egli ha diritto secondo quanto sancito dal Contratto.

9. MISURE DI SICUREZZA

9.1. Obbligo di implementare misure tecniche ed organizzative per proteggere i dati personali

- 9.1.1. Il Responsabile del trattamento deve implementare misure appropriate di natura tecnica ed organizzativa al fine di proteggere e tutelare i dati personali trattati. Le misure devono raggiungere almeno un livello di sicurezza equivalente a quanto prescritto dalle Leggi applicabili in materia di protezione dei dati, dalle regole e dalle linee guida applicabili stabilite dall'autorità di controllo riguardanti la sicurezza dei dati personali, e altre normative applicabili per i rischi legati al trattamento dei dati personali.

- 9.1.2. Il Responsabile del trattamento deve tenere in considerazione la natura del trattamento, e le informazioni che il Responsabile ha a propria disposizione dovranno aiutare il Titolare del trattamento ad assicurare l'adempimento dei propri obblighi a norma dell'art. 35 e 36 del GDPR, per svolgere la valutazione d'impatto sulla protezione dei dati (DPIA) e in vista delle consultazioni con l'autorità di controllo competente per quanto riguarda il trattamento dei dati personali di cui alla presente Appendice.

9.2. Controllo degli accessi, riservatezza e registro

- 9.2.1. Il Responsabile del trattamento dovrà garantire che l'accesso ai dati personali sia limitato a quegli impiegati del Responsabile del trattamento che necessitano di accedere ai dati personali affinché il Responsabile possa adempiere ai propri obblighi secondo il presente Contratto di trattamento dati e il Contratto di servizio. Il Responsabile del trattamento dovrà garantire che il proprio personale tratti i dati personali solo conformemente alla Sezione 8.1 di cui sopra.
- 9.2.2. Il Responsabile del trattamento deve garantire che tutti gli impiegati autorizzati ad accedere e trattare i dati personali si siano impegnati a rispettare la riservatezza per quanto riguarda il trattamento dei dati personali di cui al presente Contratto.
- 9.2.3. Il Responsabile del trattamento, dove richiesto secondo le Leggi applicabili in materia di protezione dei dati, deve garantire che l'accesso ai dati personali di cui alla presente Appendice sia registrato, e che si tenga un registro degli accessi ai dati personali allo scopo di consentire eventuali indagini sulla Violazione dei dati personali.

9.3. Diritto a ispezioni e revisione

- 9.3.1. Il Responsabile del trattamento dovrà consentire e contribuire alle attività di revisione, comprese le ispezioni, effettuate dal Titolare del trattamento. Le Parti concordano che tali ispezioni vengano svolte da un revisore indipendente, nominato congiuntamente dalle Parti. Le Parti dovranno assicurare che i terzi si siano impegnati a rispettare la riservatezza di tutte le informazioni ricevute in seguito all'ispezione, e che tale obbligo alla riservatezza non sia meno restrittivo del vincolo di riservatezza di cui al capitolo 12 della presente Appendice. Per evitare qualsiasi dubbio, tutte le ispezioni devono comprendere solamente le informazioni necessarie affinché il Titolare del trattamento possa stabilire se il Responsabile del trattamento ha adempiuto ai propri obblighi a norma dell'articolo 28 del GDPR e non dovranno comprendere nessun'altra informazione che non sia di rilievo per il trattamento dei dati personali svolto dal Responsabile del trattamento per conto del Titolare.
- 9.3.2. Il Titolare del trattamento dovrà dare al Responsabile un (1) mese di preavviso prima di esercitare i propri diritti di revisione.
- 9.3.3. Ogni Parte sosterrà i propri costi relativamente a tali ispezioni. Qualora un'ispezione mostrasse che il Responsabile del trattamento non ha adempiuto ai propri obblighi come sanciti dalla presente Appendice o dalle Leggi applicabili in materia di protezione dei dati, il Responsabile dovrà senza ritardo porre rimedio alla mancanza, a proprie spese, e rimborsare il Titolare del trattamento del costo della revisione.

10. VIOLAZIONE DEI DATI PERSONALI

- 10.1. Nel caso di Violazione dei dati personali, il Responsabile del trattamento dovrà notificare la persona di contatto designata di volta in volta dal Titolare del trattamento dell'avvenuta violazione, per iscritto e senza ingiustificato ritardo, dopo essere venuto a conoscenza della violazione.
- 10.2. Il Responsabile del trattamento dovrà fornire la necessaria assistenza al Titolare del trattamento al fine di investigare la Violazione dei dati e affinché il Titolare possa adempiere ai propri obblighi di notifica alle autorità di controllo e agli Interessati, a norma delle Leggi applicabili in materia di protezione dei dati. Il Responsabile del trattamento dovrà quindi, immediatamente dopo essere venuto a conoscenza della violazione dei dati personali:
 - 10.2.1. avviare un'indagine sulla Violazione dei dati personali al fine di determinarne la finalità, la natura e le possibili conseguenze;
 - 10.2.2. adottare contromisure appropriate al fine di mitigare i possibili effetti negativi della violazione; e
 - 10.2.3. consultare il Titolare del trattamento al fine di determinare se il Titolare, a norma delle Leggi applicabili in materia di protezione dei dati, è tenuto a notificare la violazione all'autorità di controllo e/o agli Interessati.
- 10.3. Non appena possibile dopo l'inizio delle indagini, il Responsabile del trattamento dovrà fornire le seguenti informazioni al Titolare del trattamento riguardanti la Violazione dei dati personali:
 - 10.3.1. una descrizione della natura della violazione, inclusi le categorie e il numero approssimativo di interessati, nonché le categorie e il numero approssimativo di Dati personali registrati coinvolti;
 - 10.3.2. le possibili conseguenze della Violazione dei dati personali; e
 - 10.3.3. una descrizione delle contromisure adottate o proposte per l'adozione dal Responsabile del trattamento per ovviare alla violazione incluse, dove appropriato, contromisure atte a mitigare i possibili effetti negativi.

Se e nella misura in cui non sia possibile per il Responsabile del trattamento fornire le informazioni di cui sopra contemporaneamente, le informazioni potranno essere fornite in diverse fasi senza ulteriori, ingiustificati ritardi. A seguito della conclusione dell'indagine, il Titolare del trattamento avrà il diritto di ricevere una copia di qualsiasi rapporto relativo alla Violazione dei dati personali.

11. UTILIZZO DI SUB-INCARICATI

- 11.1. Il Responsabile del trattamento non può avvalersi di sub-appaltatori, consulenti o terzi esterni (in seguito "**Sub-incaricati**") per l'elaborazione dei dati per conto del Titolare del trattamento, a meno che il Titolare l'abbia preventivamente autorizzato in forma scritta. Qualora il Responsabile del trattamento, in seguito all'autorizzazione scritta del Titolare del trattamento, si avvalga di un Sub-incaricato per l'elaborazione dei dati personali per conto del Titolare, quest'ultimo autorizza il Responsabile a stipulare un contratto di elaborazione dati direttamente con il Sub-incaricato, a condizione che tale contratto preveda gli stessi obblighi previsti dal presente Contratto. Una lista di Sub-incaricati approvati alla Data di entrata in vigore è riportata all'Allegato 3.
- 11.2. Qualora il Responsabile del trattamento si avvalga di un Sub-incaricato, egli dovrà senza ingiustificato ritardo fornire le seguenti informazioni per iscritto al Titolare del trattamento:
 - 11.2.1. identità del Sub-incaricato (incluso il nome legale completo, numero di registrazione e indirizzo della Società);
 - 11.2.2. il(i) tipo(i) di servizio(i) forniti dal Sub-incaricato; e

- 11.2.3. il luogo in cui il Sub-incaricato elaborerà i dati personali per conto del Titolare del trattamento.
- 11.3. Dietro richiesta del Titolare del trattamento e senza ingiustificato ritardo, il Responsabile del trattamento dovrà, oltre alle informazioni elencate alla Sezione 11.2 di cui sopra, fornire una copia del Contratto di trattamento dei dati che il Responsabile ha stipulato con il Sub-incaricato conformemente alla Sezione 11.1 di cui sopra. Tuttavia, il Responsabile ha il diritto di eliminare qualsiasi informazione commerciale da tale contratto prima di consegnarlo al Titolare del trattamento, nella misura in cui la divulgazione di dati confidenziali comporterebbe la violazione da parte del Responsabile del trattamento di impegni di natura confidenziale con il Sub-incaricato.
- 11.4. Qualora il Sub-incaricato non adempia i propri obblighi di protezione dei dati, il Responsabile del trattamento rimarrà interamente responsabile nei confronti del Titolare del trattamento per l'adempimento degli obblighi del Sub-incaricato.

12. RISERVATEZZA E DIVULGAZIONE DEI DATI PERSONALI

Nel rispetto di qualsiasi impegno di riservatezza incluso nel Contratto, il Responsabile del trattamento dovrà mantenere e conservare tutti i dati personali in stretta segretezza e non dovrà divulgare o rendere disponibili i dati personali a terzi, se non diversamente e preventivamente autorizzato per iscritto dal Titolare del trattamento, oppure se non diversamente richiesto dalle Leggi applicabili o affinché il Responsabile del trattamento possa adempiere ai propri obblighi a norma della presente Appendice. Il Responsabile del trattamento accetta che gli impegni di riservatezza di cui alla presente Sezione 12 rimangano in vigore anche dopo la cessazione della validità della presente Appendice e continuino ad essere applicati finché tutti i dati personali non saranno restituiti oppure (dietro richiesta scritta del Titolare del trattamento) non saranno eliminati o resi anonimi in modo sicuro ed irreversibile conformemente alla Sezione 16 di cui sotto.

13. RICHIESTE DELL'AUTORITÀ DI CONTROLLO

13.1. In caso un'autorità di controllo richieda:

- 13.1.1. informazioni dal Responsabile del trattamento relative al trattamento dei dati personali ai sensi della presente Appendice; oppure
- 13.1.2. che il Responsabile del trattamento divulghi i dati personali che egli elabora per conto del Titolare del trattamento a norma della presente Appendice,

il Responsabile dovrà senza ingiustificato ritardo notificarne il Titolare, a meno che le Leggi applicabili vietino al Responsabile del trattamento di fornire tali informazioni. In caso di divulgazione dei dati personali ai sensi della presente Sezione 13.1, il Responsabile del trattamento dovrà richiedere che i dati personali siano coperti da confidenzialità, non meno severa degli impegni di riservatezza di cui alla Sezione 12.1. Il Responsabile del trattamento non può, in nessuna circostanza, agire per conto del Titolare del trattamento come agente di questo, o in altro modo.

14. RESPONSABILITÀ E INDENNITÀ

- 14.1. Ciascuna Parte è da ritenersi responsabile per qualsiasi multa amministrativa emessa da un'autorità di controllo o tribunale competente alla Parte in questione, per inadempienza della Parte verso i propri obblighi derivanti dalle Leggi applicabili in materia di protezione dei dati, o se ha in altro modo trattato i dati personali in violazione delle Leggi applicabili in materia di protezione dei dati.
- 14.2. Ogni Parte indennizzerà e manleverà la controparte da e contro qualsiasi potenziale richiesta di risarcimento risultante dall'inadempienza della Parte verso i propri obblighi a norma della presente Appendice o per il trattamento dei dati personali in violazione delle Leggi applicabili in materia di protezione dei dati.

15. DIRITTI DEGLI INTERESSATI

- 15.1. Il Responsabile del trattamento deve, per quanto possibile, assistere il Titolare del trattamento adottando le necessarie misure per l'adempimento dell'obbligo del Titolare di rispondere alle richieste di esercizio del diritto degli Interessati, come stabilito dalle Leggi applicabili in materia di protezione dei dati.
- 15.2. Se un Interessato richiede informazioni al Responsabile riguardanti il trattamento dei dati personali di cui alla presente Appendice, il Responsabile dovrà senza ingiustificato ritardo inoltrare tale richiesta al Titolare del trattamento.

16. RESTITUZIONE DEI DATI PERSONALI

Alla cessazione del Contratto, il Responsabile del trattamento dovrà immediatamente restituire (e/o dietro richiesta scritta del Titolare del trattamento, in modo sicuro ed irreversibile, cancellare o rendere anonimi) tutti i dati personali appartenenti al Titolare del trattamento, che il Responsabile e/o qualsiasi Sub-incaricato abbia in suo possesso o controllo, a meno che il Responsabile sia tenuto, ai sensi delle Leggi applicabili, a conservare tali dati personali. Il Responsabile del trattamento deve, dietro richiesta del Titolare del trattamento, notificare per iscritto le misure adottate al fine di adempiere agli obblighi ai sensi della Sezione 16. Per evitare qualsiasi dubbio, gli obblighi di cui alla presente Sezione 16 non si applicano ai dati personali che il Responsabile del trattamento elabora in qualità di Titolare del trattamento.

17. TRASFERIMENTO ED ELABORAZIONE DI DATI PERSONALI IN UN PAESE TERZO

- 17.1. Il Responsabile del trattamento non può trasferire i Dati personali o elaborare dati personali appartenenti al Titolare del trattamento in un Paese terzo, a meno che il Titolare abbia preventivamente dato la propria autorizzazione per iscritto, e che una delle seguenti condizioni sia soddisfatta:
 - 17.1.1. i dati personali sono trasferiti e trattati in un Paese terzo che fornisce un adeguato livello di protezione dei dati personali, sulla base di una decisione di adeguatezza emessa dalla Commissione europea;
 - 17.1.2. il Responsabile del trattamento (compreso l'eventuale Sub-incaricato) è coperto da una certificazione ai sensi dell'art. 42 del GDPR o segue un codice di condotta approvato a norma dell'art. 40 del GDPR;
 - 17.1.3. il Responsabile del trattamento (compreso l'eventuale Sub-incaricato) ha adottato regole aziendali vincolanti a norma dell'art. 47 del GDPR e queste coprono il trattamento dei dati personali secondo il presente Contratto e il Paese terzo in questione;
 - 17.1.4. le Parti hanno stipulato clausole standard di protezione dei dati, e il Responsabile del trattamento si è assicurato che siano conformi a quelle adottate dalla Commissione UE o da un'autorità di controllo e approvate dalla Commissione UE conformemente alla procedura di esame cui si fa riferimento all'art. 93.2 del GDPR, che copre il trasferimento e il trattamento dei dati personali.
 - 17.1.5. il Responsabile del trattamento (o l'eventuale Sub-incaricato) per l'intera durata del contratto è certificato ai sensi del EU-U.S. Privacy Shield Framework per il trattamento dei dati personali coperto dal presente Contratto sul trattamento dati; o
 - 17.1.6. le Parti si affidano a una deroga specifica rilasciata a norma delle Leggi applicabili in materia di protezione dei dati per il trasferimento dei dati personali, nel caso in cui i dati personali debbano essere trasferiti in un Paese terzo, ma esclusivamente nella misura in cui (i) tale deroga consenta il trasferimento e il trattamento dei dati personali e, (ii) il Titolare del trattamento concordi sull'affidabilità di tale specifica deroga.

- 17.2. Qualora le parti acconsentano a che il Responsabile del trattamento dati (o il Sub-incaricato) sia certificato o coperto da un codice di condotta approvato ai sensi della Sezione 17.1.2 o Sezione 17.1.5 di cui sopra, il Responsabile dovrà immediatamente notificare il Titolare del trattamento per iscritto, se la propria certificazione (o quella del Sub-incaricato) scade o se il Responsabile (o il Sub-incaricato) si ritira dal Codice di condotta, in seguito al quale le Parti dovranno immediatamente assicurare che il trasferimento e il trattamento dei dati siano coperti da un'altra tutela appropriata a norma della Sezione 17.1 di cui sopra o, in alternativa, che il trasferimento cessi.

PARTE 4: QUESTIONI DIVERSE

18. TERMINI

La presente Appendice entra in vigore alla Data di entrata in vigore e sarà valido per lo stesso periodo del Contratto.

19. NON-ASSEGNAZIONE

Né i diritti né gli obblighi di alcuna Parte di cui alla presente Appendice possono essere assegnati interamente o in parte senza il consenso preventivo e scritto della controparte.

20. RETTIFICHE

Integrazioni e adeguamenti alla presente Appendice devono avvenire per iscritto ed essere debitamente firmati da entrambe le Parti per essere validi.

21. LEGGE APPLICABILE

La presente Appendice è governata dalla legge italiana.

22. CONTROVERSIE

Qualsiasi disputa, controversia o reclamo derivante dalla presente Appendice o ad esso collegato, o l'inadempienza, la conclusione o l'invalidità di esso, sarà stabilita in via definitiva secondo le prescrizioni sulle controversie nel Contratto.

ALLEGATO 1: DESCRIZIONE DEI DATI PERSONALI

Il presente Allegato 1 è parte integrante dell'Appendice.

Parcheggi su strada e applicazione

Interessato	Categorie di Dati personali	Finalità consentita del trattamento
<i>Automobilista</i>	<ul style="list-style-type: none">Numero di targa	Controllo dell'esecuzione

Ricerche in Epic Web

Interessato	Categorie di Dati personali	Finalità consentita del trattamento
<i>Automobilista</i>	<ul style="list-style-type: none">Numero di targa	Controllo dell'esecuzione

Resoconti per il clearing

Interessato	Categorie di Dati personali	Finalità consentita del trattamento
<i>Automobilista</i>	<ul style="list-style-type: none">Numero di targa	Regolamento di pagamenti delle tariffe di parcheggio

Garage con barriere (pagamento automatico)

Interessato	Categorie di Dati personali	Finalità consentita del trattamento
<i>Automobilista</i>	<ul style="list-style-type: none">Numero di targaOrario di inizio sostaOrario di fine sosta	Determinare l'importo della tariffa di parcheggio da versare da parte del cliente

Garage senza barriere

Interessato	Categorie di Dati personali	Finalità consentita del trattamento
<i>Automobilista</i>	<ul style="list-style-type: none">Numero di targaOrario di inizio sosta	Determinare l'importo della tariffa di parcheggio da versare da parte del cliente

Permessi

Interessato	Categorie di Dati personali	Finalità consentita del trattamento
<i>Automobilista</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Numero di targa • Nome • Indirizzo postale 	Fornitura dei permessi Soluzione

Dati personali appartenenti a dipendenti della controparte o altri soggetti che lavorano per la Parte

Interessato	Categorie di Dati personali	Finalità consentita del trattamento
<i>Dipendenti e altri soggetti che lavorano per la controparte</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Nome • Titolo • Dati di contatto (ad es. indirizzo e-mail e numero telefonico) 	Impostare e gestire gli account degli utenti, amministrazione dei rapporti contrattuali tra le Parti

ALLEGATO 2: DESCRIZIONE DEI DATI PERSONALI

Il presente Allegato 2 è parte integrante dell'Appendice ed include una descrizione del trattamento dati conformemente all'art. 28.3 del GDPR.

Materia disciplinata e durata del trattamento

La materia disciplinata dal trattamento è indicata nel Contratto e nel presente Allegato 2. I dati personali sono trattati per il periodo per il quale il Responsabile del trattamento fornisce il servizio conformemente al Contratto, o come diversamente indicato all'Allegato 2.

Obblighi e diritti del Titolare del trattamento

Gli obblighi e i diritti del Titolare del trattamento sono sanciti nel Contratto e nella *Parte 3* della presente Appendice.

Finalità del trattamento, Categorie di dati personali e Categorie di interessati

Parcheggi su strada e applicazione

Interessato	Categorie di Dati personali	Finalità del trattamento
<i>Automobilista</i>	<ul style="list-style-type: none">Numero di targa	Controllo dell'esecuzione
Periodo di conservazione: 13 mesi		

Ricerche in Epic Web

Interessato	Categorie di Dati personali	Finalità del trattamento
<i>Automobilista</i>	<ul style="list-style-type: none">Numero di targa	Controllo dell'esecuzione
Periodo di conservazione: 13 mesi		

Garage con barriere (Lista bianca)

Interessato	Categorie di Dati personali	Finalità del trattamento
<i>Automobilista</i>	<ul style="list-style-type: none">Numero di targa	Memorizzazione della Lista bianca per consentire agli utenti EasyPark di accedere al garage
Periodo di conservazione: 13 mesi		

Garage senza barriere (pagamento automatico)

Interessato	Categorie di Dati personali	Finalità del trattamento
<i>Automobilista</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Numero di targa • Orario di inizio sosta 	Verifica del parcheggio
Periodo di conservazione: 13 mesi		

HUB

Interessato	Categorie di Dati personali	Finalità del trattamento
<i>Automobilista</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Numero di targa • Orario di inizio e di fine sosta 	Fornitura dei servizi HUB
Periodo di conservazione: 13 mesi		

Permessi

Interessato	Categorie di Dati personali	Finalità del trattamento
<i>Automobilista</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Numero di targa • Nome • Indirizzo postale 	Fornitura di soluzioni di permessi
Periodo di conservazione: 13 mesi		

ALLEGATO 3: SUB-INCARICATI APPROVATI

Il presente Allegato 3 è parte integrante del Contratto di trattamento dati.

EasyPark

<i>Sub-incaricato</i>	<i>Numero di registrazione della società</i>	<i>Indirizzo</i>	<i>Servizio(i)</i>	<i>Luogo del trattamento</i>
Google IAAS			G-Suite (email)	Irlanda
Amazon IAAS			Hosting	Irlanda
Concise Media System Oü	11477998	Aasa 2, Elva 61503, Estonia	Sviluppo IT	Estonia

Operatore di parcheggi

<i>Sub-incaricato</i>	<i>Numero di registrazione della società</i>	<i>Indirizzo</i>	<i>Servizio(i)</i>	<i>Luogo del trattamento</i>

**CONVENZIONE PER LA GESTIONE
DEL SERVIZIO DI PAGAMENTO MOBILE DELLE TARIFFE DI SOSTA
NEL COMUNE DI VALTOURNENCHE**

Il presente contratto di convenzione (la “**Convenzione**”) è stipulato in Valtournenche, in data 14/02/2022

TRA

Il Comune di **Valtournenche** in persona del legale rappresentante, Dott. _____
C.F. _____, avente sede legale in Piazza della Chiesa 1, 11021 Valtournenche
(AO) C.F. 81002630077 (di seguito il “**Cliente**” o il “**Comune**”)

E

EasyPark Italia S.r.l. con socio unico, in persona del proprio Procuratore Dott. Giuliano Caldo
(C.F. CLDGLN69H26H501U), avente sede legale in Milano, Via Larga 15, P.IVA 05000350651,
iscritta al Registro delle Imprese di Milano, n. 05000350651, (di seguito “**EasyPark**” o il “**Fornitore**”
e congiuntamente le “**Parti**”)

PREMESSO CHE

- (i) Sulle aree di sosta a tempo e a pagamento gestite dal Comune è attualmente in vigore un sistema di sosta rispetto al quale è utilizzato, quale strumento di pagamento, il ticket emesso da un parcometro;
- (ii) la presente Convenzione non costituisce, in alcun modo, una concessione, anche parziale, delle aree di parcheggio.

TUTTO CIÒ PREMESSO, CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE:

ARTICOLO 1 – PREMESSE E ALLEGATI

1. Le premesse e gli allegati alla Convenzione costituiscono parte integrante e sostanziale della stessa, con forza e valore di accordo vincolante tra le Parti.

ARTICOLO 2 – DEFINIZIONI

Ove non diversamente precisato nella Convenzione, tutti i termini e le espressioni che iniziano con lettera maiuscola assumono il significato qui di seguito attribuito:

1. **Area di Parcheggio**: singole aree di parcheggio site nel Comune, che sono gestite in regime di concessione dal Cliente e precisamente le zone di sosta a pagamento (sulle strisce blu).
2. **Codice della Strada**: decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, pubblicato in GURI del 18 maggio 1992, n. 114, S.O. e s. m. i.
3. **Comune**: ente pubblico locale ove sono situate le Aree di Parcheggio.
4. **Convenzione**: il presente contratto di convenzione per la gestione del servizio di pagamento, non in via esclusiva, delle Tariffe stabilite dal Comune per la sosta a tempo e a pagamento (sulle strisce blu).
5. **Commissione**: contributo pagato dall’Utente a EasyPark per l’utilizzo del servizio.
6. **EPIC**: sistema utilizzato da EasyPark per calcolare l’esatto ammontare della Tariffa da addebitare a ciascun Utente a fronte dell’effettiva durata della sosta della propria autovettura sulle strisce blu situate nelle Aree di Parcheggio.
7. **M-pay**: sistema sviluppato da EasyPark che consente all’Utente di pagare la Tariffa comunale per la sosta sulle strisce blu, utilizzando il proprio telefono cellulare.
8. **Personale**: personale dipendente del Cliente, nello specifico ausiliari della sosta, addetto al controllo del regolare pagamento delle Tariffe.
9. **Rendiconto Mensile**: rapporto redatto da EasyPark su base mensile di tutte le transazioni di addebito e delle statistiche di parcheggio registrate nel mese precedente a quello dell’invio al Cliente.

10. **Sistema:** sistema costituito congiuntamente da M-pay ed EPIC, come meglio definito all'articolo 4 della Convenzione e all'Allegato A.
11. **Servizio:** servizio di pagamento della sosta a tempo e a pagamento (sulle strisce blu) effettuata nelle Aree di Parcheggio, fornito da EasyPark agli Utenti attraverso M-pay.
12. **Tariffa:** tariffa predefinita dal Comune che l'Utente è tenuto a pagare per la sosta a tempo e a pagamento sulle strisce blu situate nelle Aree di Parcheggio.
13. **Corrispettivo:** importo versato dal Fornitore al Cliente e ricevuto dagli Utenti a titolo di Tariffa per la sosta a tempo e a pagamento sulle strisce blu nelle Aree di Parcheggio.
14. **Utente:** qualsiasi automobilista che soste con la propria autovettura nelle Aree di Parcheggio e intenda avvalersi del servizio fornito da EasyPark.
15. **SmartHUB:** soluzione Cloud che raccoglie tutti gli input digitali dalle operazioni di sosta provenienti da varie fonti informative, al fine di semplificarne il controllo ed ottimizzarne il monitoraggio.

ARTICOLO 3 – OGGETTO

1. La presente Convenzione ha ad oggetto la gestione del Servizio di pagamento tramite sistema M-Pay sulle aree di parcheggio gestite dal comune
2. Per la fornitura del Servizio, il Cliente consente e richiede ad EasyPark di comunicare i dati in tempo reale per l'inserimento nell'HUB messo a disposizione da EasyPark.

ARTICOLO 4 – MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

1. Durante l'esecuzione della Convenzione, ciascuna Parte adotterà una propria organizzazione aziendale ed assumerà su di sé il relativo rischio imprenditoriale. La Convenzione non determina la creazione di alcun rapporto di agenzia, rappresentanza, associazione, *joint venture* o società tra EasyPark ed il Cliente.
2. Nessuna Parte avrà potere di rappresentanza dell'altra e nessuna dichiarazione, manifestazione, intento o altri atti simili di ciascuna Parte sarà vincolante per l'altra nei confronti di terzi.
3. Resta altresì inteso che EasyPark implementerà il Sistema e fornirà il Servizio in regime di non esclusività. Il Fornitore sarà pertanto libero di erogare, senza restrizione alcuna, il Servizio ad altri soggetti terzi che operino nel medesimo mercato del Cliente. Analogamente, il Cliente potrà concludere con altri operatori del mercato, concorrenti di EasyPark, contratti di fornitura che abbiano ad oggetto la medesima tipologia di Servizio erogato dal Fornitore. I dati di sosta, generati da tali servizi erogati da altri fornitori, dovranno confluire in tempo reale nello SmartHUB di cui all'art. 3.2, al fine di consentire al Cliente il monitoraggio ed il controllo delle soste tramite un'unica interfaccia.

ARTICOLO 5 – OBBLIGHI DI EASYPARK

Con la Convenzione, EasyPark si impegna a:

1. sostenere le spese per le attività di informazione e marketing del Servizio nel Comune, ivi inclusa la realizzazione della cartellonistica informativa (ossia l'installazione di insegne, cartelli e adesivi a marchio EasyPark, anche sui parcometri), pubblicità sul web, social media e tutti i canali che reputerà idonei allo scopo;
2. assicurare che, nelle Aree di Parcheggio in cui il Sistema sarà erogato, la Tariffa richiesta all'Utente sia calcolata sulla base delle tariffe applicate dal Comune;
3. comunicare tempestivamente al Cliente ogni malfunzionamento e/o difetto del Sistema e/o del Servizio;
4. mettere a disposizione del Cliente il necessario materiale informativo (quale dépliant, brochure ed illustrazioni) relativo al Sistema e al Servizio, in modo da consentire al Cliente di adempiere le obbligazioni assunte ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 5;
5. registrare tutte le transazioni di addebito della Tariffa nei confronti degli Utenti e ad adattare le Tariffe, se modificate e/o differenziate per zona comunale;

6. fornire al Cliente un rapporto su base mensile di tutte le transazioni di addebito e delle statistiche di parcheggio registrate nel mese precedente (il “**Rendiconto Mensile**”); EasyPark consentirà al Cliente di accedere tramite internet a dette statistiche sui parcheggi e alla Rendicontazione delle transazioni di addebito;
7. assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche e a comunicare al Cliente il conto corrente dedicato che sarà utilizzato ai fini della gestione dei pagamenti di cui all'articolo 7;
8. Emettere in nome proprio ricevuta fiscale, o fattura, nei confronti dell'Utente che ne faccia richiesta in relazione sia alla Commissione percepita, che alla tariffa di sosta pagata;
9. mettere gratuitamente a disposizione del Cliente un applicativo *software* per il controllo in tempo reale sullo stato della sosta degli Utenti;
10. comunicare al Cliente qualsiasi modifica hardware, e/o delle infrastrutture *software*, che possa produrre effetti sulla regolare utilizzazione del Sistema e del Servizio; dette modifiche saranno comunicate al Cliente con un adeguato preavviso;
11. tenere, ai fini della preparazione del Personale del Cliente, corsi di formazione della durata di 2 ore l'anno.
12. Mettere a disposizione del Cliente il servizio cloud SmarHUB che consente di integrare in un'unica piattaforma tutti gli eventi di sosta del territorio;
13. Consentire a tutti gli operatori indicati dal Cliente di integrare, a loro spese, i loro servizi all'interno dello SmarHUB, fornendo le specifiche tecniche necessarie.

ARTICOLO 6 – OBBLIGHI DEL CLIENTE

Con la Convenzione il Cliente si impegna a:

1. consentire al Fornitore l'affissione della cartellonistica informativa di cui all'articolo 5, paragrafo 1.
2. consentire l'implementazione del Sistema al fine di permettere ad EasyPark l'erogazione del Servizio in tutte le Aree di Parcheggio gestite dal Cliente;
3. consentire ad EasyPark, durante l'esecuzione della Convenzione, di sviluppare e adottare nuovi congegni e/o servizi per la registrazione del termine iniziale e del termine finale del periodo di sosta, nonché di sostituirli ai precedenti in uso, senza alterare l'Oggetto della Convenzione;
4. possedere e mantenere in essere tutte le autorizzazioni necessarie per conferire il Sistema e il Servizio al Fornitore, nonché per l'installazione e il posizionamento della cartellonistica promozionale ed informativa di cui al precedente articolo 5, paragrafo 1;
5. mettere a disposizione degli Utenti il materiale informativo e promozionale di cui all'articolo 5, paragrafo 4 fornito da EasyPark;
6. comunicare a EasyPark – con un preavviso non inferiore a 20 giorni – ogni modifica relativa alla consistenza delle Aree di Parcheggio e alla misura delle Tariffe applicabili;
7. salvo quanto previsto all'Allegato B, verificare tramite terminale collegato al *database* di EasyPark o allo SmarHUB che gli Utenti abbiano pagato la Tariffa mediante telefono cellulare prima di irrogare qualsiasi sanzione o applicare le penalità previste ai sensi dell'Allegato A;
8. gestire e risolvere eventuali contestazioni sollevate dagli Utenti sulla base dei dati risultanti dal Sistema;
9. utilizzare lo SmarHUB messo a disposizione da EasyPark per la raccolta e controllo dei dati di sosta provenienti da altre fonti informative (parcometri, altre APP, permessi, ecc. ...).

ARTICOLO 7 – PAGAMENTI

1. EasyPark restituirà al Cliente quanto ricevuto dagli Utenti a titolo di Tariffa per la sosta a tempo e a pagamento sulle strisce blu nelle Aree di Parcheggio (il “**Corrispettivo**”), calcolata sulla base del tariffario del Cliente; il Servizio sarà erogato senza alcun costo per il Cliente e

senza l'applicazione di alcuna Commissione sulle prestazioni effettuate per l'intera durata della Convenzione;

2. Il Corrispettivo sarà determinato sulla base del Rendiconto Mensile predisposto da EasyPark e versato a mezzo bonifico bancario al Cliente entro il giorno 15 del mese successivo ai consumi. Qualora detto termine cada in un giorno festivo, esso decorrerà dal primo giorno feriale immediatamente successivo. Il Rendiconto Mensile sarà scaricabile dal Comune nella propria pagina aziendale all'interno del portale "EasyPark";
3. Entro 30 giorni dal ricevimento del Rendiconto Mensile, il Cliente potrà sollevare contestazioni in merito al calcolo del Corrispettivo. Decorso detto termine, ogni eventuale contestazione circa il calcolo e la quantificazione del Corrispettivo contenuti nel Rendiconto Mensile non sarà più accettata. Ai fini di cui sopra, il Fornitore s'impegna a conservare tutta la documentazione necessaria per il calcolo del Corrispettivo. In caso di contestazioni da parte del Cliente, tale documentazione sarà ispezionabile da un consulente tecnico individuato di comune accordo dalle Parti. Il costo dell'ispezione sarà sostenuto dal Fornitore in caso siano riscontrati, a seguito dell'ispezione, errori o omissioni pari o superiori a euro 500;
4. Lo SmartHUB sarà erogato senza alcun costo per il Cliente e senza l'applicazione di alcun aggio o commissione sulle prestazioni effettuate per l'intera durata della Convenzione. Resta inteso che i costi di tale componente infrastrutturale saranno a carico di ogni ulteriore fornitore di dati che si dovesse integrare al sistema.

8. ARTICOLO – DURATA DELLA CONVENZIONE

- 8.1. La Convenzione ha una durata di 5 (cinque) anni che decorrono dalla data di sottoscrizione della stessa.
- 8.2. Ciascuna delle parti avrà altresì il diritto di recedere in qualsiasi momento dalla presente Convenzione con preavviso scritto non inferiore a 180 giorni, da comunicarsi a mezzo PEC.

ARTICOLO 9 – INFORMAZIONI RISERVATE

1. Le Parti si impegnano a mantenere riservati i dati e le informazioni oggetto della presente Convenzione come previsto dall'Allegato C.

ARTICOLO 10 – DIRITTI DI PROPRIETÀ INTELLETTUALE

1. EasyPark è titolare esclusiva di tutti i diritti di proprietà intellettuale relativi e/o comunque connessi al Sistema e/o al Servizio.
2. Limitatamente alla durata della Convenzione, il Cliente potrà utilizzare il marchio EasyPark e qualsiasi altro segno distintivo associato al Sistema e/o al Servizio, al solo ed esclusivo fine di promuovere verso l'utenza il Sistema e il Servizio di EasyPark.
3. EasyPark potrà utilizzare marchi o segni distintivi del Cliente ai soli fini della promozione del Servizio.

ARTICOLO 11 – SOSTITUZIONE O MODIFICA DI ACCORDI PRECEDENTI

1. La Convenzione costituisce piena manifestazione di volontà delle Parti e, in quanto tale, annulla ogni altro ed eventuale accordo precedente, sia scritto che verbale, concluso tra le Parti ed avente il medesimo oggetto.
2. Qualora le Parti intendano apportare modifiche e/o integrazioni alla Convenzione, dette modifiche e/o integrazioni per essere valide ed efficaci dovranno risultare da atto sottoscritto da entrambe le Parti.

ARTICOLO 12 – FORO COMPETENTE E LEGGE APPLICABILE

1. La Convenzione è regolata, disciplinata e interpretata secondo ed in conformità alla legge italiana.
2. Per eventuali controversie che dovessero insorgere tra le Parti nel corso dell'esecuzione del presente accordo è competente in via esclusiva il Foro di Roma.

3. Per quanto riguarda quanto non espressamente previsto dalla Convenzione, si rinvia alle norme legislative vigenti e, in particolare, al codice civile.

IL CLIENTE

EASYPARK

ALLEGATO A

1. Il Sistema utilizzato da EasyPark per la fornitura del Servizio è costituito da M-pay, una piattaforma innovativa interamente sviluppata da EasyPark, che consente agli Utenti, mediante il telefono cellulare, di pagare a consuntivo la Tariffa, calcolata cioè sull'effettiva durata della sosta dell'Utente sulle strisce blu nell'Area di Parcheggio.
2. In particolare, EasyPark consente all'Utente di registrare, ai fini del calcolo della Tariffa commisurato alla durata effettiva della sosta, il termine iniziale e il termine finale della sosta attraverso due modalità:
 - i. mediante telefonata diretta ad EasyPark;
 - ii. accedendo all'apposita applicazione "smartphone", installata sul telefono cellulare e messa a disposizione da EasyPark.
3. Il termine iniziale e il termine finale della sosta dell'Utente nelle Aree di Parcheggio sono registrati nel sistema EPIC, il quale calcola la Tariffa che l'Utente è tenuto a pagare per l'effettiva durata della sosta della propria autovettura sulle strisce blu.
4. La somma che l'Utente è tenuto a corrispondere per l'effettiva durata della sosta sulle strisce blu è calcolata sulla base delle Tariffe imposte dal Comune oltre al corrispettivo richiesto da EasyPark per il proprio servizio.
5. L'Utente paga la Tariffa direttamente a EasyPark, sulla base dei termini e delle condizioni contrattuali stipulate esclusivamente tra EasyPark e l'Utente.
6. Per poter effettuare il pagamento della Tariffa, l'Utente deve aprire un conto prepagato (il "conto EasyPark"), ricaricabile attraverso l'uso di carte di credito e/o di pagamento, bonifico bancario o eventuali altri sistemi di pagamento disponibili. La Tariffa sarà addebitata all'Utente direttamente sul "conto EasyPark" e, all'esito del pagamento, EasyPark invierà all'Utente il relativo scontrino elettronico con cui si riassumono e rendicontano le caratteristiche della transazione.
7. Se l'Utente non esegue il pagamento della Tariffa, o non è identificabile come Cliente pagante tramite "app", l'Utente sarà passibile di contravvenzione così come da previsione del Codice della Strada,
8. A completamento dell'infrastruttura tecnologica, EasyPark fornisce una soluzione Cloud denominata SmartHUB, che raccoglie tutti gli input digitali dalle operazioni di sosta giornaliera, sia quelle generate da EPIC che quelle provenienti da altri sistemi collegati (parcometri, altre App, permessi, ecc...). Lo SmartHUB consente di analizzare tutte le transazioni per creare una singola fonte informativa, per semplificare il controllo e per consentire lo svolgimento delle successive fasi di analisi e monitoraggio.

ALLEGATO B

- B.1 Fatto salvo quanto previsto ai paragrafi che seguono, EasyPark si impegna a manlevare e a tenere indenne il Cliente da qualsiasi eventuale conseguenza pregiudizievole che possa derivare al Cliente da un'eventuale contestazione tra EasyPark e l'Utente circa il Servizio, con particolare riferimento a disservizi e/o mancati pagamenti delle Tariffe. Nessuna conseguenza, anche di risarcimento danni, relativa ed originata dalla contestazione insorta tra EasyPark e l'Utente sarà imputata al Cliente.
- B.2 In caso di controversia tra l'Utente e il Cliente circa l'irrogazione di una contravvenzione ai danni dell'Utente, il Cliente provvederà a svolgere le debite verifiche sui tracciati elettronici e su quelli telefonici per accertare se il pagamento della Tariffa sia stato effettuato correttamente dall'Utente e, in caso di corretto pagamento, le ragioni che hanno causato l'irrogazione della contravvenzione.
- B.3 Qualora dalle verifiche di cui al paragrafo 2 del presente Allegato emerga che la Tariffa non sia stata correttamente pagata dall'Utente, il Fornitore resterà estraneo alla controversia e non avrà alcuna responsabilità e/o obbligo al riguardo.
- B.4 Qualora dalle verifiche di cui al paragrafo 2 del presente Allegato emerga la regolarità del pagamento della Tariffa da parte dell'Utente, sarà onere dell'Utente attivarsi per procedere ai dovuti controlli. Laddove il Cliente e l'Utente non raggiungano un accordo, sarà onere di ambo le parti adire la giustizia.

ALLEGATO C

- C.1 Le Parti si impegnano a non divulgare, pubblicare o comunicare a terzi, in tutto o in parte, le informazioni, in particolare quelle commercialmente sensibili, nonché i dati e i documenti di cui entreranno in possesso reciprocamente o che saranno comunicate da una Parte all'altra durante e ai fini dello svolgimento della Convenzione. Le Parti si impegnano altresì a non usare e/o sfruttare, in tutto o in parte, le informazioni, i dati e i documenti di cui sono entrate in possesso o di cui hanno conoscenza.
- C.2 Ciascuna Parte si impegna ad adottare ogni cautela necessaria affinché le informazioni, i dati e i documenti rimangano riservati. Le informazioni, i dati e i documenti di cui al paragrafo 1 del presente Allegato saranno interamente coperte da riservatezza sia durante il periodo di esecuzione della Convenzione sia una volta che quest'ultima sia terminata, salvo per quanto riguarda dati, informazioni o documenti che le Parti dimostrino essere di pubblico dominio già al momento della sottoscrizione della Convenzione o che lo siano divenuti successivamente, per fatti alle stesse non imputabili. In caso di recesso, risoluzione o conclusione della Convenzione, ciascuna Parte si impegna a restituire all'altra ogni documento o dato riservato di cui sia entrato in possesso o di cui abbia avuto disposizione per causa imputabile all'esecuzione della Convenzione.
- C.3 Le Parti si impegnano a garantire il rispetto di quanto disposto ai paragrafi 1 e 2 del presente Allegato da parte dei propri dipendenti, consulenti ed incaricati a vario titolo che, per qualsivoglia ragione, possano disporre o avere conoscenza detti dati, informazioni e i documenti.

ALLEGATO D

D.1 Qualsiasi comunicazione da inviare a norma della Convenzione dovrà essere effettuata per iscritto con lettera raccomandata con avviso di ricevimento e/o a mezzo PEC e si intenderà efficacemente e validamente eseguita al ricevimento della stessa, purché sia indirizzata come segue:

D.1.1 Comunicazione inviata al Cliente:
Comune di Valtournenche
Piazza della Chiesa n.1
11021 Valtournenche (AO)
Attenzione: _____
PEC protocollo@pec.comune.valtournenche.ao.it

D.1.2 Comunicazione inviata a EasyPark:
EasyPark Italia S.r.l.
Via Larga n. 15
20122 Milano (MI)
Attenzione: Dott. Giuliano Caldo
PEC: easyparkitalia@legalmail.it

ovvero presso il diverso indirizzo o numero di telefax che ciascuna delle Parti potrà comunicare all'altra in conformità alle precedenti disposizioni.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Sulla proposta n. 260/2022 del UFFICIO Polizia Locale ad oggetto: RINNOVO QUINQUENNALE CONVENZIONE ADEGUAMENTO MODALITÀ DI PAGAMENTO DELLE SOSTE MEDIANTE TELEFONO CELLULARE O SMARTPHONE IN TUTTE LE AREE DESTINATE A PAGAMENTO CON SISTEMA TICKET (MONETE/BANCONOTE) CON SISTEMA "EASYPARK". si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell'articolo 33, comma 3 del vigente Statuto Comunale;

Valtournenche li, 18/02/2022

Sottoscritto dal Responsabile
(REY RENE')
con firma digitale

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Sulla proposta n. 260/2022 del UFFICIO Polizia Locale ad oggetto: RINNOVO QUINQUENNALE CONVENZIONE ADEGUAMENTO MODALITÀ DI PAGAMENTO DELLE SOSTE MEDIANTE TELEFONO CELLULARE O SMARTPHONE IN TUTTE LE AREE DESTINATE A PAGAMENTO CON SISTEMA TICKET (MONETE/BANCONOTE) CON SISTEMA "EASYPARK". si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa, nell'ambito dei principi di gestione del bilancio per l'effettuazione delle spese, ai sensi degli art. 183 e 184 del T.U. 18 agosto 2000, n 267, dell'art. 49bis, comma 2 della Legge Regionale 7 dicembre 1998, n. 54 e del vigente Regolamento Comunale di Contabilità.

Valtournenche li, 18/02/2022

Sottoscritto dal Responsabile
(REY RENE')
con firma digitale

PARERE DI LEGITTIMITA'

Sulla proposta n. 260/2022 del UFFICIO Polizia Locale ad oggetto: RINNOVO QUINQUENNALE CONVENZIONE ADEGUAMENTO MODALITÀ DI PAGAMENTO DELLE SOSTE MEDIANTE TELEFONO CELLULARE O SMARTPHONE IN TUTTE LE AREE DESTINATE A PAGAMENTO CON SISTEMA TICKET (MONETE/BANCONOTE) CON SISTEMA "EASYPARK". si esprime parere FAVOREVOLE ai sensi dell'art. 49bis, comma 2 della Legge Regionale 7 dicembre 1998, n. 54, sotto il profilo della legittimità.

Valtournenche li, 18/02/2022

Sottoscritto dal Segretario Comunale
(REY RENE')
con firma digitale

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Delibera N. 21 del 16/02/2022

Oggetto: RINNOVO QUINQUENNALE CONVENZIONE ADEGUAMENTO MODALITÀ DI PAGAMENTO DELLE SOSTE MEDIANTE TELEFONO CELLULARE O SMARTPHONE IN TUTTE LE AREE DESTINATE A PAGAMENTO CON SISTEMA TICKET (MONETE/BANCONOTE) CON SISTEMA "EASYPARK"..

Attesto che la presente delibera verrà pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per quindici giorni consecutivi e precisamente dal 18/02/2022 al 05/03/2022 ai sensi dell'art. 52 bis della L.R. 07/12/1998 n. 54 e ss.mm.ii. e che la stessa è esecutiva a far data dal primo giorno di pubblicazione ai sensi dell'art 52 ter della L.R. 07/12/1998 n. 54 e ss.mm.ii

Valtournenche li, 18/02/2022

Sottoscritta dal Segretario Comunale
(REY RENE)
con firma digitale